



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Il Sindaco

Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro
comune@comune.ledro.tn.it
☎ 0464 592720 Fax 0464 592721

Ordinanza Sindacale n. 19 del 04/04/2018

Oggetto: **Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione della zanzara tigre (Aedes albopictus)**

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Ledro a partire dal 2014 ha posto in essere i monitoraggi sulla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) che ad oggi costituisce una presenza molesta anche nel nostro territorio, incidendo in gran parte sulla qualità della vita pur non provocando allo stato attuale rischi particolari;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato linee guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Considerato che, per contenere l'infestazione, l'Amministrazione Comunale ha intrapreso una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfestazione sulle aree pubbliche, nonché una campagna di informazione rivolta a tutta la cittadinanza;

Considerato che la zanzara tigre depone uova che si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, innaffiatoi, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Al fine di garantire una migliore efficacia della campagna di disinfestazione si rende necessario perseverare nell'applicazione anche nelle aree private, delle linee guida comunicate nella sopraccitata campagna;

Visti i numerosi riscontri scientifici i quali hanno evidenziato come i provvedimenti di prevenzione e gli interventi di disinfestazione, se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità, ma soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di loro competenza si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari della presenza della Zanzara Tigre;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della Legge Provinciale 1.4.1993, n. 10;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689

Visto lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferiti dalla Legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE E IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO

alla cittadinanza, agli amministratori condominiali ed ai titolari di attività economiche in generale:

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine abbandonate o vuote, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo favorendo in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. procedendo giornalmente alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere**, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia ed alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- **di provvedere** entro due giorni allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta del prodotto utilizzato, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili a pagamento presso le farmacie;
- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti o appezzamenti di terreno:

- **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito e ristagno d'acqua;
- **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto;

A coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati dovranno a propria cura:

- **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **disporre** a piramide gli pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;

- **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso di presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfezione degli pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- **eliminare** gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, che possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfezione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **evitare** ristagni d'acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **controllare** ed eliminare la presenza d'acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo, ecc.;
- **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;
- **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie;
- **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
- **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con sabbia e/o ghiaia.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti.

Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfezioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

- **evitare** i ristagni d'acqua;
- **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi ed evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;

Inoltre particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate, compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua. I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali ed altro, fissi o mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche, ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento dal 1° aprile al 31 ottobre, si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico-chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica.

AVVERTE CHE

la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti fossero dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 24 ore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00 per le infrazioni commesse da privati mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 500,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora.

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4°, della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

giurisdizionale al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della Legge n. 1034 del 06 dicembre 1971 modificata dalla Legge 205/2000;

straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto mediante:

- affissione all'albo comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- comunicazione alla cittadinanza
- affissione negli appositi spazi, mediante l'installazione di cartelli fissi dove il divieto espresso possa essere reso noto anche a lavoratori immigrati e alle loro famiglie, nonché ai turisti;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- diffusione attraverso gli organi di stampa locali.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro ed a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.



Il Sindaco

Girardi Renato

L'eventuale assenza di firma autografa nel presente documento viene sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.